



Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale della migrazione UFM**

UFM, Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern  
T +41(0)31 325 11 11, F +41(0)31 325 93 79, www.bfm.admin.ch

---

# Informazione

---

- Ai :** - Capi dei servizi cantonali di migrazione  
- Capi delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
- A:** - CDCGP, CDAS, CDEP, ASM, AUSL, Gruppo di contatto Asilo

**Luogo, data :** Berna-Wabern, 8 novembre 2006

**Decreto del Consiglio federale dell'8 novembre 2006:**

**Messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo e della legge sull'assicurazione malattia nonché messa in vigore della modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull'AVS**

Gentili Signore, egregi Signori,

in virtù del decreto del Consiglio federale dell'8 novembre 2006, la revisione parziale della legge sull'asilo sarà posta in vigore a tappe. Il primo pacchetto, chiaramente delimitato, entra in vigore il 1° gennaio 2007 e comporta i punti seguenti:

1. Introduzione coordinata delle misure coercitive. Eccezione: carcerazione in vista di espulsione già nel centro di registrazione. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: i Cantoni devono adeguare, se del caso, le basi legali cantonali; a livello federale è previsto di versare l'importo forfettario per le spese della carcerazione anche nel contesto della carcerazione cautelativa e della carcerazione in vista di espulsione per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 15 cpv. 1 OEAE). È inoltre creata una base legale (art. 15e OEAE) in virtù della quale i Cantoni trasmettono all'UFM determinati dati nel settore delle misure coercitive, così da garantire maggiore trasparenza;
2. Riformulazione della fattispecie della non entrata nel merito per assenza di documenti di viaggio / di legittimazione. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: nessuna, a parte l'adeguamento formale / l'abrogazione dell'articolo 29 OAsi 1;
3. Nuova regolamentazione dei casi di rigore personale grave e nel contempo abrogazione dell'ammissione provvisoria per caso di rigore personale grave. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: definire i criteri per accertare i casi di rigore personale grave;

4. Persone ammesse provvisoriamente: migliore accesso a un'attività lucrativa e ricongiungimento familiare dopo tre anni. Dopo cinque anni è vagliato il rilascio di un permesso di dimora. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: adeguamento dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri per quel che concerne l'attività lucrativa (art. 7 OLS); regolamentazione dell'inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria all'articolo 24 OEAE;
5. Revisione della legge sull'AVS: sospensione dei contributi AVS per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente senza attività lucrativa. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: abrogazione della disposizione vigente (art. 2 cpv. 2 OAVS); la regolamentazione è ripresa nella legge sull'AVS (art. 14 cpv. 2bis);
6. Revisione della LAMal: esclusione dalla compensazione dei rischi. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: adeguamento dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie, art. 4 cpv. 2bis lett. c OCoR;
7. Emolumenti per domande di riconsiderazione o seconde domande. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: art. 7a OAsi 1 (importo dell'emolumento fissato a 1'200 franchi; in caso di particolare difficoltà, supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento; rinvio all'applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti);
8. Procurare i documenti già dopo la decisione di prima istanza. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: adeguamento dell'articolo 4 OEAE (la qualità di rifugiato è considerata negata se la domanda d'asilo è stata rifiutata o se è stata emanata una decisione di non entrata nel merito);
9. Maggiore cooperazione con gli Stati d'origine e di transito, partenariati in materia di migrazione. Necessità d'intervento a livello di ordinanza: nessuna, a parte l'adeguamento formale dell'OEAE e dell'ordinanza sull'organizzazione del DFGP; menzione esplicita del fatto che i trattati internazionali su partenariati in materia di migrazione sono preparati d'intesa con il DFAE.

Le restanti disposizioni della revisione parziale della legge sull'asilo nonché la nuova legge sugli stranieri, con le pertinenti ordinanze d'esecuzione, entreranno in vigore il 1° gennaio 2008.

L'Ufficio federale della migrazione sta rielaborando le proprie istruzioni relative ai punti summenzionati. Sarete informati a tempo debito dei pertinenti adeguamenti.

Troverete in allegato le modifiche di ordinanze decise dal Consiglio federale.

Ringraziandovi della preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

Ufficio federale della migrazione  
Il Direttore

*Sig. E. Gnesa*

**Allegato:** menzionato